

Legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013). Modificazioni di leggi regionali. (B.U. 28 dicembre 2010, n. 53)

Art. 3 *Imposta regionale sulle attività produttive – IRAP.*

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2011, all'aliquota di cui all'[articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#) (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), si applica una riduzione nella misura di 0,92 punti percentuali sul valore della produzione netta realizzato nel territorio regionale dai soggetti passivi di cui all'[articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 446/1997](#), con esclusione dei soggetti di cui alla lettera e-bis), che non abbiano optato, ai sensi dell'articolo 10-bis, per la determinazione della base imponibile relativa alle attività commerciali secondo le disposizioni di cui all'[articolo 5](#) del medesimo decreto. Per i soggetti che hanno optato per la determinazione della base imponibile secondo le disposizioni di cui all'[articolo 5 del D.Lgs. 446/1997](#) è esclusa la riduzione di aliquota sulla quota di valore della produzione non riferita ad attività commerciali.

2. L'aliquota ridotta si applica al periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2011.

3. Limitatamente al periodo di imposta di efficacia delle presenti disposizioni e salvo quanto previsto dal comma 4, la riduzione di aliquota assorbe le agevolazioni già previste con leggi regionali riferite al medesimo periodo.

4. Sono fatte salve le disposizioni di maggior favore stabilite con legge regionale.